



Novaggio, 26.01.2022

Ris. Mun. 12 del 17.01.2022

ORDINANZA MUNICIPALE 2022 PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Richiamati:

- gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del 05.11.2018;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico (del 7 luglio 2021).

Il Municipio di Novaggio dispone:

DISPOSIZIONI GENERALI**Art.1 Obiettivo**

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune (conto 3637.001 / dicastero 769). Ogni ambito (vedi articolo 3) avrà un tetto massimo d'incentivi sul totale messo a preventivo dal Municipio.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto; massimo il 40% dell'importo totale preventivato compreso il punto b)
- b) impianti fotovoltaici; massimo il 40% dell'importo totale preventivato compreso il punto a)
- c) trasporto pubblico (privati); massimo il 30% dell'importo totale preventivato
- d) biciclette, bici elettriche e ciclomotori elettrici; massimo il 20% dell'importo totale preventivato
- e) benzina alchilata; massimo il 10% dell'importo totale preventivato

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI**Art. 4 Procedura generale**

¹ Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.novaggio.ch.

²Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.



Art. 5 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **1'000 CHF** per impianto.

⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori o al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 6 Impianti fotovoltaici e batterie di accumulo

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp.

³ L'importo concesso ammonta a **CHF 70.00** per kWp, ritenuto un importo massimo di **1'000 CHF** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla fine lavori.

⁵ Possono beneficiare inoltre dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici esistenti o pianificati. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.

⁶ L'importo concesso è così composto:

- contributo di base **500.00 CHF** per impianto;
- contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo **50.00 CHF/kWh**;
- il contributo totale non supera il **10%** del costo dell'impianto di stoccaggio;
- il contributo massimo per progetto ammonta a **1'500.00 CHF**.
- In caso d'installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 7 Procedura generale

¹ Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.novaggio.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 8 Trasporto pubblico (privati)

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);



- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso ammonta a:

- **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti;
- **10%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **200 CHF** per anno civile;
- **10%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **100 CHF** per anno civile per richiedente.

⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 9 Biciclette tradizionali; batterie, biciclette e ciclomotori/scooter elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette (elettriche e non), l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici: - i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;

- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, giustificativo pagamento) che attesti l'acquisto a titolo personale.

L'importo concesso ammonta al:

- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **100 CHF**, per le biciclette tradizionali;
- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **350 CHF**, per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- **20%** del costo, ritenuto un massimo di **350 CHF** per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **100 CHF**, per una batteria elettrica.

³ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni **5 anni** o **1** batteria ogni **3 anni** per le persone fisiche o le aziende;



⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Novaggio. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 10 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.

² L'importo concesso ammonta al **50%** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20** litri annui per nucleo familiare o per azienda.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza, con relativi giustificativi di pagamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² I versamenti in contanti sono effettuati unicamente fino a un massimo di CHF 350.00.

Art. 12 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 13 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 14 Norma transitoria

Gli incentivi sono richiedibili alla cresciuta in giudicata della presente ordinanza municipale.

Art. 15 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

² E' adottata dal Municipio e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 28.01.2022 al 28.02.2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

A. Pozzi

i. Negri